

**CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN GIOVANNI DEL
DOSSO PER IL PERIODO 2025/2030**

PREMESSO CHE:

- In linea con le politiche regionali dettate dalla legge regionale n. 23 del 1999, il Comune di San Giovanni del Dosso ha portato avanti iniziative innovative da parte di enti del privato sociale per potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche attraverso il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo standard qualitativi ed organizzativi elevati;

- Regione Lombardia ha confermato l'importanza di garantire alle famiglie l'accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia anche attraverso il finanziamento della Misura regionale "Nidi Gratis" a partire dall'anno scolastico 2016/2017. Uno dei requisiti per accedere alla Misura "Nidi gratis" è che gli asili nido adottino agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE;

- con deliberazione G.C. n. 67 del 08/09/2025 immediatamente esecutiva, è stato – tra l'altro - deliberato:

1. di fornire al Responsabile dell'Area Sociale-Culturale-Scolastica indirizzi per la concessione di n. 1 immobile di proprietà del Comune di San Giovanni del Dosso, da destinare ad asilo nido, nel periodo: 01/09/2025 - 31/07/2030, mediante concessione in comodato d'uso, ai sensi del R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;

2. di individuare l'obiettivo di aprire un asilo nido nel Comune di San Giovanni del Dosso, con decorrenza 01/09/2025 per tutta la durata della concessione;

3. di definire gli aspetti economici sui quali si basa la concessione d'uso dell'immobile;

- con determinazione a contrattare n. del è stato dato avvio alla procedura – ai sensi del R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827, per l'individuazione di soggetto privato, concessionario/gestore dell'immobile di proprietà comunale destinato ad asilo nido;

- che l'avviso è stato pubblicato in data prot. n. all'albo pretorio online del Comune di San Giovanni del Dosso e sul sito web <https://comune.sangiovannideldosso.mn.it/> e che il termine per la presentazione delle offerte era fissato il giorno 31/07/2025 alle ore 16:00;

- che la procedura per la valutazione delle offerte si è svolta in modalità telematica attraverso la funzionalità della piattaforma SINTEL al solo fine di garantire la segretezza delle offerte digitali;

- in data la commissione nominata con determinazione n. del del Resp. Area Sociale-Culturale-Scolastica ha proceduto alla valutazione delle offerte, il cui esito ha portato all'aggiudicazione a favore della ditta , in base alla valutazione del progetto presentato (ALLEGATO 1);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. del sono state approvate le tariffe per la frequenza all'asilo nido, con fasce ISEE differenziate, che saranno applicate dal gestore dell'unità di offerta avviata nel predetto immobile;
- Con determinazione n. del , è stata inoltre impegnata la spesa presunta necessaria per l'attivazione, nel triennio educativo 2025/2027, dei posti nido convenzionati che il Comune di San Giovanni del Dosso si impegna ad acquistare dal soggetto gestore dell'asilo nido di San Giovanni del Dosso

CIO' PREMESSO

Art. 1) Ente Gestore

La ditta concessionaria dell'immobile di proprietà comunale destinato ad asilo nido sito in Via Virgilio, 8 e distinto catastalmente al Foglio 13 mappale 566, riveste la qualifica di Ente gestore per la gestione dell'offerta di servizi alla prima infanzia - asilo nido, per il periodo 01/09/2025 – 31/07/2030, con una capacità recettiva complessiva di n. 18 posti.

Il gestore potrà inoltre aumentare i posti sino al 20% in più della capienza come previsto dalle disposizioni regionali in materia di Unità di Offerta sociali per la tipologia "asili nido".

Negli asili nido viene offerto un servizio qualificato come unità di offerta sociale per i bambini da 0 a 3 anni senza esclusione di eventuali soggetti disabili e senza discriminazione alcuna.

Art. 2) Posti in Convenzione

- 1) Il Comune con la presente convenzione si impegna ad acquistare dal soggetto gestore un numero annuo di 18 posti/bambino presso l'asilo nido, indipendentemente dalla tipologia di frequenza degli utenti (a tempo pieno o part time).
- 2) Il Comune di San Giovanni del Dosso riconoscerà conseguentemente al soggetto gestore un contributo massimo annuo di € 10.000,00. Il contributo sarà versato in due rate uguali, la prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 maggio dell'anno successivo.
- 3) Il Comune di San Giovanni del Dosso infine si impegna a versare annualmente all'Ente gestore la differenza tra la retta piena e le rette agevolate in base all'Isee e calcolate sulla base della effettiva frequenza dei bambini residenti.

Art. 3) Misura Nidi Gratis

- 1) Il Comune di San Giovanni del Dosso si impegna inoltre ad aderire alla misura Nidi Gratis, per i posti in convenzione (max 18) per tutta la durata della concessione (o ad aderire ad altre eventuali misure statali o regionali che potranno in seguito essere emanate) a favore dei bambini residenti, iscritti di anno in anno all'asilo nido di San Giovanni del Dosso ed a riconoscere all'Ente gestore i contributi ricevuti a copertura della retta di frequenza a carico delle famiglie.
- 2) Il Comune comunicherà a Regione Lombardia tutti i dati necessari ai fini della corretta applicazione della misura "Nidi Gratis", procedendo alle rendicontazioni attraverso i sistemi e le indicazioni di Regione Lombardia.

- 3) Il Comune si impegna a introitare e versare all'Ente gestore il contributo Nidi gratis che – a seguito di rendicontazione - sarà riconosciuto dalla Regione Lombardia, sulla base delle fasce ISEE e del numero di utenti residenti come precedentemente descritto.

Art. 4) Finalità

Sono obiettivi della presente convenzione:

- Aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 0 mesi e 36 mesi d'età, residenti nel Comune di San Giovanni del Dosso.
- Valorizzare il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, nella logica della promozione di un sistema integrato che garantisca alle famiglie la possibilità di libera scelta del servizio, tenendo conto delle diverse esigenze e condizioni e nella consapevolezza che l'organizzazione e la disponibilità di servizi educativi e di cura di qualità rappresentano, per il territorio, una risorsa fondamentale per la vita delle famiglie.
- Garantire il sostegno alle fasce deboli nell'accesso ai servizi educativi e la trasparenza nell'assegnazione e destinazione dei fondi comunali, verso un modello a tendere che tenga conto di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia a San Giovanni del Dosso.

Art. 5) Tariffe

In forza della presente convenzione, l'Ente gestore si impegna nei confronti del Comune di San Giovanni del Dosso **ad attivare il servizio di asilo nido nell'immobile concesso in uso con decorrenza dal 01/09/2025 e per tutta la durata della concessione**, con oneri integralmente a carico del concessionario, applicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale (ALLEGATO 2).

Il Concessionario si impegna ad applicare dette tariffe a tutti gli utenti anche a quelli non residenti nel Comune di San Giovanni del Dosso. Le tariffe prevedono agevolazioni tariffarie in base all'ISEE per i residenti.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe resteranno integralmente a favore del concessionario/gestore.

L'ente gestore si impegna pertanto a rendicontare al Comune le entrate derivanti dal servizio asilo nido prima delle scadenze previste per la rendicontazione della misura Nidi Gratis da parte del Comune.

In caso di ritardo nella trasmissione dei dati, tale da determinare l'impossibilità di procedere alla rendicontazione da parte del Comune, l'Ente Gestore dovrà sostenere in proprio il contributo spettante alle famiglie, a titolo di risarcimento.

Art. 6) Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, il concessionario/gestore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

In particolare:

- a) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 alle commesse pubbliche:

COORDINATE IBAN:

ISTITUTO BANCARIO:

- b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto sul conto corrente sopra indicato;

Il Comune potrà risolvere la presente convenzione con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative alla presente siano state eseguite senza avvalersi della banca sopra indicata.

Il soggetto delegato ad operare su detto conto corrente è il sig.

_____ CF: _____

Art. 7) Impegni del soggetto gestore

Nella gestione dei servizi il soggetto gestore è tenuto a:

- garantire una buona e corretta comunicazione alle famiglie rispetto alla convenzione con il Comune di San Giovanni del Dosso e all'impegno economico da esso assunto finalizzato al contenimento delle rette;
- garantire le prestazioni di accoglienza, di educazione, di socializzazione dei bambini affidati dalle famiglie all'asilo nido;
- garantire altresì l'apertura minima del servizio secondo gli standard previsti dalle normative regionali, la copertura dei rischi connessi mediante stipula di idonea polizza assicurativa;
- non richiedere l'aumento delle rette applicate alle famiglie per tutta la durata della presente convenzione se non nel limite massimo del 5%/anno;
- svolgere con personale proprio, in possesso del titolo di studio e di idonea preparazione professionale, nel rispetto degli standard regionali, tutte le attività relative al servizio ed a fornire personale specializzato di sostegno e consulenza nel caso di bambini con disabilità certificata;
- garantire al personale retribuzioni e versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di settore;
- predisporre e gestire programmi adeguati di aggiornamento per il personale educativo;
- fornire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno la tabella riepilogativa degli iscritti all'anno scolastico di riferimento indicante i nominativi degli utenti, i dati anagrafici dei genitori e la fascia ISEE di appartenenza, la retta applicata a carico della famiglia e quella a carico del comune, la loro adesione alla misura "Nidi gratis" qualora confermata;
- richiedere annualmente al Comune la liquidazione del contributo spettante, fornendo tabella riepilogativa delle frequenze degli iscritti residenti;
- inoltrare al Comune entro il mese di settembre di ogni anno scolastico:
 - a) elenchi nominativi del personale educativo e non educativo impiegato, con indicazione della qualifica professionale, del titolo di studio e delle funzioni assegnate;
 - b) relazione inerente la programmazione educativa annua;
 - c) documento annuale comprensivo del bilancio finanziario annuale della gestione, e di una relazione descrittiva degli obiettivi pedagogici perseguiti.

Art. 8) Norme antipedofilia

La ditta concessionaria si impegna ad applicare e rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha modificato il d.p.r. 313/2002, inserendo il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro".

Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale, di cui all'articolo 25, deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

Art. 9) Revoca, risoluzione e recesso

- 1) È consentita al Comune di San Giovanni del Dosso la revoca della presente convenzione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati.
- 2) La revoca deve essere comunicata con preavviso di almeno 6 mesi mediante pec e decorre dal primo agosto successivo alla data in cui è stata comunicata, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire.
- 3) Qualora a seguito dei controlli emergano inadempienze agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune di San Giovanni del Dosso ha facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione nei seguenti casi:
 - le inadempienze risultano frequenti e reiterate;
 - le inadempienze hanno compromesso la qualità delle prestazioni.
- 4) La risoluzione dovrà essere comunicata al concessionario/gestore servizio mediante PEC con un preavviso di almeno 60 giorni.
- 5) I corrispettivi dovuti per il servizio saranno versati fino al momento della risoluzione.
- 6) Alle famiglie dei bambini inseriti nell'asilo convenzionato sarà comunicata la cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.
- 7) Il concessionario/gestore sottoscrittore della convenzione può recedere con preavviso motivato di almeno tre mesi, da inviare alla PEC del Comune di San Giovanni del Dosso: comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it.
- 8) In caso di esercizio della facoltà di recesso, lo stesso avrà effetto al termine dell'anno educativo (31 luglio).

Art. 10) Controversie

Eventuali controversie relative alla presente convenzione saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Mantova.

Art. 11) Trattamento Dati Personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni del Dosso, nella persona del Sindaco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
 - pec: comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it
 - tel. 0386/757314;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) è: Grafiche E. Gaspari S.r.l., i cui dati di contatto sono: privacy@gaspari.it pec: privacy@pec.egaspari.net
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di San Giovanni del Dosso implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalle norme indicate nel presente avviso, agli organi dell'autorità giudiziaria.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f), del citato GDPR.

Art. 12) Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio in _____ e dichiara che l'indirizzo PEC a cui inviare ogni comunicazione è _____.

In caso di variazioni del domicilio dichiarato il concessionario deve darne notizia al Comune di San Giovanni del Dosso tramite PEC all'indirizzo:

comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it

Art. 13) Codice Comportamento

Il signor _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ ,
dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di
Comportamento del Comune di San Giovanni del Dosso, che si impegna ad osservare.

Il concessionario gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, introdotto
dalla Legge n. 190/2012, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San
Giovanni del Dosso, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 14) Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/09/2025 al 31/07/2030.

Per quanto non riportato nel presente accordo, si rimanda alle leggi in vigore nonché al Piano
Socio Sanitario Regionale della Lombardia.

Letto, firmato e sottoscritto

San Giovanni del Dosso, lì _____

p. il Comune di San Giovanni del Dosso
Il Responsabile dell'Area Sociale-Culturale-Scolastica
Dr.ssa Breviglieri Cecilia

p. il Concessionario/gestore
Il Legale Rappresentante